



N. 32 Reg.

Comune di Santo Stefano di Cadore
Provincia di Belluno

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO AREA LUDICO SPORTIVA IN LOCALITÀ
TARZABOTTO INDIRIZZI PER LA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno DODICI del mese di MAGGIO, alle ore 19:10, mediante strumenti telematici, si riunisce la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

Presenti Assenti

Oscar MENEGHETTI

X

Elisa BERGAGNIN

X

Valter D'AMBROS

X

TOTALI 03 **====**

Presiede il Signor *Oscar MENEGHETTI*, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il *dott. Enrico PIOLTO*, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che :

- l'art. 13 del Testo unico degli enti locali individua fra le funzioni amministrative spettanti al comune lo sviluppo economico;
- ai sensi dell'art. 60 D.P.R. 616/1977 sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di "attività ricreativa e sportiva" e per "servizi complementari ad attività turistiche";
- ai sensi della L.R. 14 giugno 2013, n. 11, spetta alla regione Veneto la promozione e valorizzazione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo, dei prodotti turistici e della gamma di prodotti turistici;
- ai sensi della L.R. 4 novembre 2002, n. 33 spetta al comune la realizzazione, anche in collaborazione con altri enti interessati, di iniziative e manifestazioni di interesse turistico;
- ai sensi della Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 spettano alle Pro Loco le iniziative volte a favorire la valorizzazione turistica, valorizzazione culturale e la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, sociale, enogastronomico, ambientale e del patrimonio immateriale della località;
- il Comune di Santo Stefano di Cadore è caratterizzato da una economia a prevalente vocazione turistica ;
- secondo le disposizioni statutarie il comune incoraggia e favorisce l'attività sportiva ed il turismo sociale e giovanile (Articolo 2) e concorre allo sviluppo delle attività turistiche, promuovendo e favorendo ogni idonea iniziativa (Articolo 8)

VISTO l'art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale:

"L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario"

VISTO altresì l'art. 12 della medesima Legge, secondo il quale:

"La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

VISTO l'art. 32, comma 8 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 che dispone:

"a decorrere dal 1° gennaio 1995, i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali"

VISTA la Deliberazione 5 ottobre 2012, n. 716 Corte dei Conti, Sezione Veneto, secondo cui :

La Sezione fa anche presente che il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni.

A questo riguardo il Collegio richiama non solo quanto previsto dall'art. 32, comma 8, della legge, 23 dicembre 1994, n. 724 (cui si fa espresso riferimento nella richiesta di parere in questione) in ordine alla considerazione degli "scopi sociali" che possono giustificare un canone inferiore a quello di mercato per la locazione di beni del patrimonio indisponibile dei comuni, ma anche la disposizione di cui all'art. 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 che consente agli enti locali di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale ed alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

In questo caso la mancata redditività del bene è comunque compensata dalla valorizzazione di un altro bene ugualmente rilevante che trova il suo riconoscimento e fondamento nell'art. 2 della Costituzione (in questo senso vedi anche delibera della Sezione di controllo della Lombardia n. 349/2011).

La Sezione tuttavia ritiene rilevante evidenziare che le predette eccezioni si giustificano alla luce delle particolari caratteristiche che rivestono i beneficiari di tali disposizioni sulle quali si ritiene opportuno fare delle chiare precisazioni.

Infatti, nelle norme sopra citate si fa riferimento ad una categoria ben individuata di soggetti, quali organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale (art. 32, L.383/2000), secondo la definizione contenuta nell'art. 2 della L.383/2000 che comprende "le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati".

D'altra parte, anche il beneficio previsto dall'art. 32, comma 8 della Legge 724/1994, limitatamente ai canoni annui dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni, in considerazione degli "scopi sociali", va letto, ad avviso di questo Collegio, in riferimento a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo che esclude dall'incremento dei canoni annui dei beni patrimoniali, questa volta dello Stato, una serie di categorie di soggetti (vedove o persone già a carico di dipendenti pubblici deceduti per causa di servizio, ecc) tra le quali sono comprese anche le associazioni e fondazioni con finalità culturali, sociali, sportive, assistenziali, religiose, senza fini di lucro, nonché le associazioni di promozione sociale, con determinati requisiti.

Dalla lettura delle norme in questione, risulta pertanto evidente che la deroga alla regola della determinazione di canoni dei beni pubblici secondo logiche di mercato di cui alla citata norma, appare giustificata solo dall'assenza di scopo di lucro dell'attività concretamente svolta dal soggetto destinatario di tali beni.

A questo proposito, il Collegio ritiene opportuno chiarire che la sussistenza o meno dello scopo di lucro, inteso come attitudine a conseguire un potenziale profitto d'impresa, va accertata in concreto, verificando non solo lo scopo o le finalità perseguiti dall'operatore, ma anche e soprattutto le modalità concrete con le quali viene svolta l'attività che coinvolge l'utilizzo del bene pubblico messo a disposizione, alla stessa stregua del parametro che viene utilizzato, ad esempio, per valutare il carattere economico o meno dei servizi pubblici locali.

La Sezione precisa, inoltre, che, oltre all'accertamento in concreto dell'assenza di uno scopo di lucro dell'associazione di interesse collettivo, ai fini di un corretta gestione del bene pubblico di cui si intende disporre a suo favore, qualsiasi atto di disposizione di un bene, appartenente al patrimonio comunale, deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, che governano l'azione amministrativa nonché nel rispetto delle norme regolamentari dell'ente locale.

La Sezione ritiene, ancora che, ove la disposizione del bene sia attuata con un provvedimento, la concessione ad un soggetto di un'utilità a condizioni diverse da quelle previste dal mercato, possa essere qualificata come "vantaggio economico" ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (vedi in questo senso la citata delibera della Sezione Lombardia n. 349/2011).

CHE la concessione in comodato di beni di proprietà dell'ente locale è da ritenersi ammissibile nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcun scopo di lucro nell'attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni" (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 172/2014/PAR, Sezione controllo Molise deliberazione N.1/2015/PAR).

CHE il Comune di Santo Stefano di Cadore mediante la presente concessione persegue le proprie finalità istituzionali come previste dall'articolo 13 del D.Lvo 267/2000 avvalendosi dell'autonoma iniziativa di soggetti terzi, in aderenza al dettato costituzionale previsto dall'articolo 118;

VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, articolo 71:

Gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. [...] L'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

RITENUTO opportuno concedere in uso a titolo gratuito per n. 3 anni, eventualmente rinnovabile per altri 3, l'area ludico-sportiva in località "Tarzabotto" sita in frazione Campolongo di Cadore e censita in Catasto terreni al Foglio 37 Mappali 71, 72, 73, 74, 75, 214, 215 e 216, meglio indicata nell'allegata planimetria e non utilizzata per fini istituzionali;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere di cui all'art. 49 del succitato D. Lgs. nr. 267/2000 reso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, attestante l'avvenuta regolare istruttoria della proposta di deliberazione nonché la regolarità tecnica della stessa;

CON voti favorevoli unanimi;

D E L I B E R A

- 1) **di concedere** in uso a titolo gratuito, per n. 3 anni, eventualmente rinnovabile per altri 3, l'area ludico-sportiva in località "Tarzabotto" sita in frazione Campolongo di Cadore e censita in Catasto terreni al Foglio 37 Mappali 71, 72, 73, 74, 75, 214, 215 e 216, meglio indicata nell'allegata planimetria e non utilizzata per fini istituzionali;
- 2) **di individuare** il concessionario con procedura ad evidenza pubblica, secondo i seguenti criteri :
Criterio di ammissione: Associazioni di promozione sociale con sede a Santo Stefano di Cadore;
Criterio di preferenza: Associazioni che abbiano tra le proprie finalità la promozione e valorizzazione dell'immagine turistica di Santo Stefano di Cadore, l'organizzazione e la promozione di eventi e manifestazioni;
- 3) **di dare atto** che detta concessione non comporta il diritto di eseguire opere edilizie senza l'autorizzazione del comune proprietario e di eventuali altri enti secondo la vigente normativa;
- 4) **di dare atto** che eventuali spese per la concessione, le spese di gestione/manutenzione saranno interamente a carico del concessionario;
- 5) **di stabilire** che al termine di tale periodo è fatto obbligo di rimozione di qualsiasi opera e restituzione al Comune di Santo Stefano di Cadore, nello stato di fatto attuale;
- 6) **di demandare** ai competenti uffici comunali gli atti connessi e consequenti alla presente deliberazione, delegando il Responsabile dell'Ufficio Tecnico alla firma degli atti.

Con separata votazione, il cui esito è identico a quello in precedenza riportato, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE (Provincia di Belluno)

Piazza Roma n. 38

UFFICIO SEGRETERIA tel. 0435/62305

Codice fiscale: 00184890259

e-mail: segr.santostefano@cmcs.it PEC comune.santostefanodicadore@pec.it

Prot.

Santo Stefano di Cadore,

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA GESTIONE DELL'AREA LUDICO - SPORTIVA IN LOCALITA' "TARZABOTTO" - FRAZIONE CAMPOLONGO

Il Comune di Santo Stefano di Cadore, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 30.03.2023 e in ottemperanza all'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, intende procedere alla concessione in uso, per n. 3 anni, eventualmente rinnovabile per altri 3, dell'area polifunzionale in località "Tarzabotto" sita in frazione Campolongo e censita in Catasto al Foglio 37 Mappali 71, 72, 73, 74, 75, 214, 215 e 216.

Il presente Avviso, in ossequio ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione, costituisce procedimento ad evidenza pubblica e si pone come strumento per la raccolta di manifestazione di interesse da parte di associazioni, intese all'utilizzo del predetto immobile attraverso la realizzazione di attività/interventi a rilievo sociale, turistico, culturale, sportivo, formativo.

1) DESCRIZIONE:

Si tratta di un'area ludico-sportiva avente una superficie di circa di 3.500 mq, attrezzata con giochi per bambini, campetto di calcio ed un modulo prefabbricato ad uso servizi igienici, spogliatoio e cucina.

2) OBIETTIVI e TERMINI della CONCESSIONE:

- La concessione è a titolo gratuito e finalizzata ad una valorizzazione dell'area attraverso l'utilizzo e la realizzazione di attività di sviluppo del territorio dal punto di vista sociale/culturale/turistico;
- L'immobile viene concesso nello stato di fatto in cui esso si trova e il concessionario è tenuto ad assumersi tutti i costi relativi alla manutenzione ordinaria, tecnica ed impiantistica, la pulizia e la custodia degli ambienti; in particolare viene richiesto di effettuare la periodica pulizia dell'area verde (sfalcio e svuotamento cestini), manutenzione campo mini calcio, manutenzione ordinaria e piccole riparazioni delle attrezzature;
- Il concessionario, previo autorizzazione del concedente, potrà apportare modifiche migliorative dell'immobile mediante opere di straordinaria manutenzione senza che al concedente derivi onere alcuno

3) SOGGETTI AMMESSI

Sono ammesse le associazioni di promozione sociale con sede in Santo Stefano di Cadore.

Non possono partecipare al presente avviso :

- i soggetti che si trovino cause di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- I soggetti per i quali sussista causa di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4) MODALITA' di PRESENTAZIONE della MANIFESTAZIONE di INTERESSE e REQUISITI RICHIESTI:

I soggetti di cui al precedente punto 3), potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, sottoscritta e corredata da una sintetica relazione che descriva:

- a) l'attività esercitata attualmente dall'associazione ;
- b) l'attività che si intende svolgere nell'immobile in oggetto;

La manifestazione, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere corredata oltre che da fotocopia del documento di identità in corso di validità, da copia dell'atto costitutivo, dello statuto sociale vigente del soggetto interessato .

La manifestazione di interesse dovrà pervenire al protocollo del Comune di Santo Stefano di Cadore entro e non oltre le ore 12,00 del giorno, in busta chiusa indirizzata a: Comune di Santo Stefano di Cadore, Piazza Roma n.38 - 32045 Santo Stefano di Cadore, tramite il servizio postale oppure consegnata a mano all'Ufficio protocollo del Comune, e dovrà riportare all'esterno l'intestazione, i dati, l'indirizzo del mittente e la seguente dicitura:

"Manifestazione di interesse per la concessione in uso dell'area ludico - sportiva in località Tarzabotto"

4) MODALITA' di INDIVIDUAZIONE del CONCESSIONARIO

Le manifestazioni di interesse saranno esaminate al fine di stilare un ordine di priorità nell'esigenza di avere in assegnazione il bene, tenendo conto dei criteri di seguito elencati:

Criterio
a. attività di promozione e valorizzazione dell'immagine turistica di Santo Stefano di Cadore, organizzazione e promozione di eventi e manifestazioni;
b. assenza di scopo di lucro del proponente;
c. coerenza dell'attività svolta dal soggetto con le finalità istituzionali del comune;
d. assenza di scopo di lucro dell'attività esercitata nell'immobile concesso
e. rappresentatività del proponente nell'ambito della popolazione comunale;

E' obbligatorio che il partecipante alla manifestazione d'interesse dichiari di aver preso visione dell'ubicazione e delle caratteristiche dell'immobile concesso.

La presentazione della manifestazione di interesse implica integrale accettazione di tutte le condizioni di cui al presente avviso.

Il presente avviso è da intendersi come non vincolante per l'Amministrazione Comunale che si riserva, a suo insindacabile giudizio di non dare ulteriore corso alla procedura finalizzata alla concessione di cui trattasi, senza che maturino diritti o pretese anche economiche per effetto della presentazione della manifestazione d'interesse.

Eventuali chiarimenti ed informazioni concernenti il presente avviso possono essere richiesti al dott. Oscar Meneghetti, – tel..0435.62305, [e-mail: segr.santostefano@cmcs.it](mailto:segr.santostefano@cmcs.it)

Le visite di sopralluogo dovranno essere concordate con il Responsabile dell'Area tecnica.

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 e gli stessi saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle procedure. Il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Titolare del trattamento è il Comune di Santo Stefano di Cadore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Oscar Meneghetti - Sindaco
firmato digitalmente*

ALLEGATO A - Modulo di istanza

Spett. le
Comune di
Santo Stefano di Cadore
Piazza Roma n. 38
32045 Santo Stefano di Cadore (BL)

OGGETTO: **Manifestazione di interesse per la concessione in uso dell'area ludico - sportiva in località “Tarzabotto”**

Il Sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ in via/piazza _____ in qualità
di legale rappresentante di: _____ C.F. _____ P.IVA _____
Tel. _____ fax _____ e-mail _____ pec _____

INOLTRA

formale istanza per l'affidamento in gestione dell'area ludico - sportiva in località “Tarzabotto”, sita in Santo Stefano di Cadore - frazione Campolongo, censita in Catasto al Foglio 37 Mappali 71, 72, 73, 74, 75, 214, 215 e 216, avente una superficie circa 3.500 mq.

DICHIARA

di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.3 del bando ovvero:

- a) di non incorrere in cause di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ;
- c) di avere preso visione dell'immobile oggetto della presente concessione nello di fatto in cui esso si trova;


Si allega:

- copia del proprio documento di identità in corso di validità;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale vigente;
- sintetica relazione che descrive l'attività esercitata attualmente dall'associazione, l'indicazione dell'attività che si intende svolgere nell'immobile in oggetto, l'eventuale numero di soci/associati, il carattere privo di scopo di lucro dell'iniziativa da esercitarsi nell'immobile, nonché ogni altra informazione utile ai fini dei criteri del bando.

Luogo e data

FIRMA

ALLEGATO B - Planimetria



IL PRESIDENTE
Oscar MENEGHETTI



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Enrico PILOTTO



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune il giorno 23 MAG. 2023 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì 23 MAG. 2023

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23 MAG. 2023 ed è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno (art. 134 - 3^a comma - D.Lgs 267/2000) in data _____

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE